

Statuti

Statuti del TCS

touring club suisse schweiz svizzero

ADOTTATI DALL'ASSEMBLEA DEI DELEGATI DEL 19.06.2009

SOMMARIO

Statuti del TCS

TITOLO I	<i>COSTITUZIONE - SCOPO - SEDE</i>	3
TITOLO II	<i>SOCI</i>	3
TITOLO III	<i>ORGANIZZAZIONE</i>	5
	<i>A) ASSEMBLEA DEI DELEGATI</i>	6
	<i>B) GESTIONE STRATEGICA</i>	8
	<i>C) CONSIGLIO DELLE SEZIONI</i>	9
	<i>D) CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE</i>	11
	<i>E) UFFICIO DI COORDINAMENTO</i>	12
	<i>F) UFFICIO DI REVISIONE</i>	13
	<i>G) COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO</i>	13
	<i>H) RAPPRESENTANZA NEI CONFRONTI DEI TERZI</i>	14
TITOLO IV	<i>SEZIONI</i>	14
TITOLO V	<i>DIVERSI</i>	15
TITOLO VI	<i>DISPOSIZIONI FINALI</i>	16

TITOLO I COSTITUZIONE - SCOPO - SEDE

Art. 1 COSTITUZIONE

Il Touring Club Svizzero (TCS), fondato a Ginevra nel 1896, è un'associazione ai sensi degli art. 60 segg. del CCS iscritta al registro di commercio, organizzata corporativamente ed avente personalità giuridica.

Art. 2 SCOPO

- 1 *Il TCS ha per scopo la salvaguardia dei diritti e degli interessi dei soci nella circolazione stradale e in generale nel campo della mobilità. Favorisce la realizzazione delle loro aspirazioni in materia di turismo. Nel conseguimento di tali scopi, tiene debitamente conto dell'interesse generale.*
- 2 *Il TCS organizza per i suoi soci in Svizzera e all'estero servizi nell'ambito dell'assistenza, della protezione, della consulenza, della sicurezza, dell'ambiente e dell'informazione, come pure nel campo del turismo e del tempo libero.*
- 3 *Il TCS assume e appoggia tutte le misure atte a conseguire i suoi scopi, in particolare in tema di sicurezza stradale.*

Art. 3 SEDE

Il Touring Club Svizzero ha la sua sede a Vernier/Ginevra.

TITOLO II SOCI

Art. 4 IN GENERALE

Solo le persone fisiche possono essere soci del TCS.

Art. 5 AMMISSIONE

- 1 *I soci sono ammessi dalla sede centrale.*
- 2 *Se il socio è ammesso dalla sede centrale, diventa pure socio della sezione del suo domicilio.*
- 3 *I comitati delle sezioni e il Consiglio d'amministrazione hanno il diritto di annullare l'ammissione, senza indicarne i motivi, entro due mesi dalla consegna della tessera di socio. Contro tale decisione il socio può ricorrere per scritto entro un mese al Consiglio delle sezioni.*

Art. 6 SOCIO D'ONORE

Le persone degne di questa distinzione che hanno reso particolari servizi all'associazione possono essere nominate socio d'onore dall'Assemblea dei delegati su proposta del Consiglio delle sezioni. Esse non devono pagare alcuna tassa sociale.

Art. 7 PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

- 1 *La qualità di socio si perde:*
 - a) *con dimissione inoltrata per la fine del societariato annuale. La dimissione deve essere rassegnata per iscritto al più tardi tre mesi prima della scadenza annuale della qualità di socio;*
 - b) *con la radiazione secondo l'articolo 8 cpv. 3;*
 - c) *con l'esclusione.*
- 2 *L'esclusione è pronunciata dal Comitato della sezione o dal Consiglio delle sezioni per giusti motivi. Non vi è obbligo di motivazioni.*
- 3 *Il socio escluso può ricorrere, entro un mese e in forma scritta, all'Assemblea dei delegati.*

Art. 8 TASSE, RESPONSABILITÀ

- 1 *I soci assumono l'obbligo di pagare ogni anno una tassa (centrale e di sezione). La tassa è dovuta il primo giorno del nuovo anno del societariato.*
- 2 *I soci non sono responsabili per gli impegni dell'associazione, essendo questi garantiti unicamente dal patrimonio sociale del TCS.*

- 3 *I soci che non pagano la tassa annuale perdono i loro diritti di socio 15 giorni dopo la scadenza fissata per il pagamento. Questi possono senz'altro essere radiati dalla lista dei soci. Le pretese della sede centrale del TCS e delle sezioni in esecuzione degli obblighi scaduti rimangono esigibili.*

Art. 8BIS UTILIZZO DEI DATI DEI SOCI

- 1 *I soci autorizzano il TCS a raccogliere e trattare i dati necessari alla gestione della qualità di socio.*
- 2 *I dati connessi alla qualità di socio (cognome e nome, indirizzo, numero di telefono, data di nascita del socio e delle persone che vivono nella stessa economia domestica, dati connessi allo scopo del club [art. 2]) sono registrati presso il TCS e possono essere utilizzati dal TCS a scopo di marketing.*
- 3 *I soci autorizzano il TCS ad utilizzare i loro dati per il trattamento dei sinistri, a scopo di marketing, analisi statistiche, rischio management, e a trasmetterli alle sue società affiliate, vale a dire Assista tcs SA, TCS Assicurazioni SA, Heberga SA, Test & Training tcs SA, Accademia Mobilità SA, TCS Verkehrssicherheitszentrum Betzholz AG, Verkehrs-Erziehungs-Zentrum AG, Stockental per la gestione amministrativa.*

TITOLO III ORGANIZZAZIONE

Art. 9 ORGANI

- 1 *Gli organi del TCS sono:*
- a) *l'Assemblea dei delegati;*
 - b) *il Consiglio delle sezioni;*
 - c) *il Consiglio d'amministrazione;*
 - d) *l'Ufficio di coordinamento;*
 - e) *l'Ufficio di revisione.*
- 2 *Gli impiegati dell'amministrazione centrale e delle sezioni non possono far parte degli organi del TCS.*

A) ASSEMBLEA DEI DELEGATI

Art. 10 COMPOSIZIONE

- 1 *L'Assemblea dei delegati è l'organo supremo del TCS. Essa è composta dai delegati delle sezioni, dai membri del Consiglio delle sezioni e dal Consiglio d'amministrazione.*
- 2 *Il numero dei delegati delle sezioni è di 145. La ripartizione dei mandati tra le sezioni si effettua con il sistema della rappresentanza proporzionale per l'attribuzione ai Cantoni dei seggi al Consiglio nazionale, ma con tre mandati di base per sezione. Per il calcolo del numero dei delegati, spettanti ad una sezione, fa stato l'effettivo dei soci della sezione stessa al 31 ottobre dell'anno precedente.*
- 3 *La nomina dei delegati e dei loro supplenti è di competenza dell'Assemblea dei soci o dell'Assemblea dei delegati della sezione.*
- 4 *L'indennità dei delegati è a carico delle sezioni.*

Art. 11 COMPETENZE

- 1 *L'Assemblea dei delegati è presieduta dal Presidente centrale o, in caso d'impedimento, dal Vicepresidente del Consiglio d'amministrazione.*
- 2 *Sono di competenza dell'Assemblea dei delegati:*
 - a) *approvare il rapporto e i conti annuali;*
 - b) *dare scarico al Consiglio d'amministrazione e al Consiglio delle sezioni sulla base del rapporto dell'ufficio di revisione;*
 - c) *determinare il montante massimo delle tasse centrali annue;*
 - d) *eleggere:*
 - *il Presidente centrale*
 - *i membri del Consiglio d'amministrazione*
 - *l'ufficio di revisione;*
 - e) *revocare il Presidente centrale, i membri del Consiglio d'amministrazione-e dell'ufficio di revisione;*
 - f) *determinare la procedura delle elezioni e delle votazioni statutarie;*
 - g) *decidere del lancio di iniziative o di referendum;*
 - h) *pronunciarsi in merito a proposte individuali dei delegati conformemente all'art. 13 cpv. 2;*
 - i) *modificare gli statuti;*
 - j) *nominare i soci d'onore.*

- 3 *I membri del Consiglio d'amministrazione e del Consiglio delle sezioni non partecipano al voto relativo al loro scarico.*

Art. 12 VOTO PER CORRISPONDENZA DELL'INSIEME DEI SOCI

- 1 *Le decisioni dell'Assemblea dei delegati, adottate in base all'art. 11 cpv. 2 lett. g, possono essere sottoposte al voto per corrispondenza dell'insieme dei soci.*
- 2 *Il voto per corrispondenza ha luogo se è richiesto sia dai 2/3 dei membri del Consiglio delle sezioni, oppure dai 2/3 dei delegati delle sezioni, oppure dai 2/3 dei comitati delle sezioni, o ancora da 1/10 dei soci, calcolati sulla base degli effettivi risultanti dall'ultimo rapporto annuale.*
- 3 *La richiesta deve essere presentata in forma scritta alla sede centrale al più tardi entro 15 giorni dall'Assemblea dei delegati e deve essere depositata nei 45 giorni seguenti, con le proposte e le firme necessarie. Le firme dei delegati delle sezioni o dei soci devono essere controllate dai comitati delle sezioni competenti sulla base del numero dei soci. Nei 90 giorni che seguono il deposito, il Consiglio d'amministrazione procede al voto per corrispondenza. Un pubblico ufficiale giurato o un ufficio fiduciario riconosciuto è incaricato della verifica del risultato della votazione, che dovrà essere comunicato per sezione.*
- 4 *La stampa ufficiale dell'associazione deve essere messa a disposizione sia degli autori, sia degli avversari della proposta sottoposta alla votazione per corrispondenza.*
- 5 *Per essere adottata, una proposta deve ottenere la maggioranza dei voti espressi e la maggioranza delle sezioni.*

Art. 13 ORDINE DEL GIORNO

- 1 *L'ordine del giorno dell'Assemblea dei delegati è stabilito dal Consiglio delle sezioni.*
- 2 *Le proposte tendenti a completare o a modificare l'ordine del giorno previsto devono essere indirizzate in forma scritta al Consiglio d'amministrazione dalle sezioni o dai delegati al più tardi:*
 - a) *15 giorni prima dell'Assemblea ordinaria dei delegati;*
 - b) *5 giorni prima dell'Assemblea straordinaria dei delegati.*

Art. 14 DECISIONI ED ELEZIONI

- 1 *Nelle votazioni le decisioni sono prese a maggioranza relativa dei votanti, ammesso che gli statuti non prevedano una maggioranza qualificata. In caso di parità decide il Presidente della seduta.*
- 2 *Per le nomine è richiesta la maggioranza assoluta dei votanti nei primi due scrutini e la maggioranza relativa al terzo scrutinio. In caso di parità di voti nel terzo scrutinio decide la sorte.*
- 3 *Le votazioni e le elezioni avvengono per alzata di mano, salvo che almeno 1/10 dei delegati presenti non richieda lo scrutinio segreto.*

Art. 15 CONVOCAZIONE

- 1 *L'Assemblea ordinaria dei delegati è convocata dal Consiglio delle sezioni una volta all'anno nel primo semestre. È convocata almeno 40 giorni prima della data stabilita con l'invio postale dell'ordine del giorno e dei documenti necessari (eccetto il rapporto annuale e i conti annuali, vedasi art. 28 cpv. 3).*
- 2 *Le Assemblee straordinarie dei delegati devono essere convocate dal Consiglio delle sezioni quando questi lo ritiene necessario. Saranno pure convocate su richiesta scritta di 1/4 delle sezioni o di 1/5 dei delegati di sezione. La convocazione deve essere inviata almeno 20 giorni prima della data stabilita con l'indicazione dell'ordine del giorno e la trasmissione dei documenti necessari.*
- 3 *La convocazione e l'ordine del giorno sono comunicati per scritto ad ogni delegato. Possono inoltre essere pubblicati nei media dell'associazione.*

B) GESTIONE STRATEGICA

Art. 15 BIS COMPETENZE COMUNI E PROCEDURA

- 1 *Il Consiglio delle sezioni e il Consiglio d'amministrazione elaborano in comune le linee direttrici strategiche per il TCS, concepite per il lungo termine, nei seguenti settori:*
 - a) *politica;*
 - b) *societariato;*
 - c) *prestazioni;*
 - d) *finanze e risorse.*

- 2 *La preparazione delle richieste e l'attuazione delle linee direttrici nel settore della politica spettano al Consiglio delle sezioni; gli altri settori sono invece di competenza del Consiglio d'amministrazione. Qualora l'attuazione implichi conseguenze dirette per le sezioni nei settori b), c) e d) del capoverso 1, il Consiglio delle sezioni è tenuto a collaborare.*
- 3 *Le decisioni sono prese in occasione delle sedute comuni del Consiglio delle sezioni e del Consiglio d'amministrazione, ogni Consiglio vota separatamente. In caso di maggioranze divergenti, spetta all'Ufficio di coordinamento elaborare le proposte di soluzione sostenibili, da sottoporre all'approvazione dei Consigli.*
- 4 *I dettagli sono definiti in un regolamento comune dei due organi.*
- 5 *Ogni 3 anni almeno, il Presidente centrale presenta all'Assemblea dei delegati le linee direttrici strategiche elaborate in comune.*

C) CONSIGLIO DELLE SEZIONI

Art. 16 COMPOSIZIONE

- 1 *Il Consiglio delle sezioni si compone al massimo di 37 membri, ovvero:
 - a) *del Presidente Centrale;*
 - b) *dei due Vicepresidenti del Consiglio delle sezioni;*
 - c) *dei Presidenti delle sezioni, ammesso che non siano membri del Consiglio d'amministrazione; in tal caso le sezioni nominano un supplente;*
 - d) *dei membri proposti dalle sezioni in base al sistema della rappresentanza proporzionale per l'attribuzione ai Cantoni dei seggi del Consiglio Nazionale, e questo sino al raggiungimento di un totale di 36 seggi.**
- 2 *I due Vicepresidenti del Consiglio delle sezioni sono eletti per un periodo di due anni. La funzione esige l'appartenenza al Consiglio delle sezioni per tutta la durata del mandato.*
- 3 *I membri del Consiglio d'amministrazione possono prendere parte alle sedute, ma senza diritto di voto, con riserva dell'art. 15 bis.*
- 4 *La carica dei membri del Consiglio delle sezioni è di principio personale. Il membro eletto nel Consiglio delle sezioni può farsi sostituire.*
- 5 *Le sezioni definiscono il modo d'elezione dei loro rappresentanti e dei supplenti.*

Art. 17 ORGANIZZAZIONE E COMPETENZE

- 1 *Il Consiglio delle sezioni è presieduto dal Presidente centrale o, in caso d'impedimento, da uno dei due Vicepresidenti del Consiglio delle sezioni.*
- 2 *Il Consiglio delle sezioni assume, con riserva dell'art. 15 bis, i seguenti compiti e dispone delle competenze seguenti:*
 - a) *adozione del preventivo annuale;*
 - b) *attuazione delle linee direttrici nel settore della politica;*
 - c) *adozione delle condizioni e delle obbligazioni concernenti le sezioni;*
 - d) *approvazione del proprio regolamento d'organizzazione;*
 - e) *approvazione del regolamento sull'indennizzo degli Organi, delle commissioni e dei gruppi di lavoro;*
 - f) *costituzione di commissioni e di gruppi di lavoro, nonché elezione dei loro membri e definizione dei loro compiti. I membri delle commissioni sono eletti per un periodo di 2 anni;*
 - g) *decisione della fondazione e scioglimento delle società affiliate;*
 - h) *determinazione, nell'ambito delle linee direttrici, delle varie categorie di soci e delle prestazioni derivanti;*
 - i) *determinazione del montante delle tasse centrali annue, nell'ambito del montante massimo determinato dall'Assemblea dei delegati;*
 - j) *elezione dei due Vicepresidenti del Consiglio delle sezioni.*
- 3 *Il Consiglio delle sezioni è abilitato a prendere decisioni quando almeno la metà dei suoi membri è presente. In caso di parità di voti, quello del Presidente di seduta è decisivo.*

Art. 18 CONVOCAZIONE

- 1 *Il Consiglio delle sezioni è convocato dal Presidente centrale almeno quattro volte all'anno.*
- 2 *Deve inoltre essere convocato se richiesto da 1/4 dei suoi membri.*

D) CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Art. 19 COMPOSIZIONE

- 1 *Il Consiglio d'amministrazione si compone del Presidente centrale e da sei ad otto altri membri.*
- 2 *Nell'elezione dei membri del Consiglio d'amministrazione si dovrà tener conto, nel limite del possibile, della rappresentanza linguistica e regionale del Paese.*
- 3 *I suoi membri sono eletti per un periodo di 2 anni.*
- 4 *Il Consiglio d'amministrazione potrà prendere decisioni quando almeno la metà dei suoi membri è presente. In caso di parità dei voti, quello del Presidente è decisivo.*

Art. 20 ORGANIZZAZIONE E COMPETENZE

- 1 *Il Consiglio d'amministrazione è diretto dal Presidente centrale o, in caso d'impedimento, dal Vicepresidente. Il Consiglio d'amministrazione si costituisce autonomamente.*
- 2 *Appartiene al Consiglio d'amministrazione l'esecuzione delle decisioni dell'Assemblea dei delegati e del Consiglio delle sezioni.*
- 3 *Si assume i compiti e esercita le competenze che non sono espressamente riservate ad altri organi dagli statuti o dalla legge.*
- 4 *Il Consiglio d'amministrazione assume segnatamente, con riserva dell'art. 15 bis, i seguenti compiti e dispone in particolare delle seguenti competenze:*
 - a) *alta direzione del Gruppo TCS (Club centrale e tutte le sue società affiliate) ed emissione delle necessarie direttive (eccettuate le competenze previste dagli art. 11, 15 bis e 17);*
 - b) *attuazione delle linee direttrici nei settori: soci, prestazioni, finanze e risorse;*
 - c) *garanzia della concordanza di principio fra strategia e risorse;*
 - d) *determinazione dell'organizzazione dell'amministrazione centrale e relativo suo controllo, in particolare delle persone incaricate della direzione, segnatamente per quanto concerne il rispetto delle leggi, degli statuti, dei regolamenti e delle direttive;*
 - e) *consegna al Consiglio delle sezioni dei rapporti regolari concernenti l'attività commerciale;*

- f) *determinazione del quadro contabile, del controllo finanziario e della pianificazione finanziaria nonché preparazione della proposta del preventivo annuale;*
- g) *garanzia di un sistema di controllo interno e di una gestione dei rischi adatta all'associazione;*
- h) *nomina e revoca delle persone incaricate della direzione, nonché decisione della loro retribuzione;*
- i) *stesura dei conti annuali e del rapporto annuale per l'Assemblea dei delegati;*
- j) *attribuzione di funzioni di direzione e di controllo, nonché stesura di un proprio regolamento d'organizzazione;*
- k) *costituzione di gruppi di lavoro.*

E) UFFICIO DI COORDINAMENTO

Art. 20 BIS COMPOSIZIONE E COMPETENZE

- 1 *L'Ufficio di coordinamento è composto dal Presidente centrale, dal Vicepresidente del Consiglio d'amministrazione, da un altro membro del Consiglio d'amministrazione e dai due Vicepresidenti del Consiglio delle sezioni.*
- 2 *L'Ufficio di coordinamento è presieduto dal Presidente centrale o, in caso d'impedimento, dal Vicepresidente del Consiglio d'amministrazione.*
- 3 *All'Ufficio di coordinamento spettano in particolare i compiti e le competenze seguenti:*
 - a) *coordinamento della pianificazione e armonizzazione dei lavori del Consiglio delle sezioni e del Consiglio d'amministrazione;*
 - b) *esame preliminare e armonizzazione dei regolamenti del Consiglio delle sezioni e del Consiglio d'amministrazione, nonché proposta per il regolamento sull'indennizzo dei due organi;*
 - c) *in caso di maggioranze divergenti al Consiglio delle sezioni e al Consiglio d'amministrazione, elaborazione di proposte di soluzioni sostenibili nei casi di competenza comune (art. 15 bis).*
- 4 *L'Ufficio di coordinamento è in grado di prendere una decisione nel caso in cui siano presenti almeno tre dei suoi membri, di cui almeno un membro per ciascun Consiglio. In questo ambito, il Presidente centrale non è considerato membro di nessuno dei due Consigli.*
- 5 *In caso di parità di voti, è preponderante il voto del presidente di seduta. Sono autorizzate le decisioni per circolazione degli atti.*

F) UFFICIO DI REVISIONE

Art. 21 DURATA DEL MANDATO, QUALIFICHE

- 1 *L'Ufficio di revisione viene nominato per un periodo di un anno; esso è rieleggibile.*
- 2 *L'Ufficio di revisione deve avere sede in Svizzera, disporre dei requisiti necessari allo svolgimento delle sue funzioni ed essere indipendente dagli altri organi.*

Art. 22 COMPETENZE

- 1 *L'Ufficio di revisione verifica se la contabilità, i conti annuali e la proposta concernente l'impiego dell'utile di bilancio siano conformi alle disposizioni di legge e agli statuti. Esso esercita le sue funzioni secondo gli stessi principi applicabili alla revisione di una società anonima.*
- 2 *L'Ufficio di revisione presenta all'Assemblea dei delegati un rapporto sull'esito della sua verifica.*

G) COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO

Art. 23 IN GENERALE

- 1 *Una commissione svolge un compito permanente, mentre un gruppo di lavoro è limitato alla durata di un mandato.*
- 2 *Nella costituzione delle commissioni e dei gruppi di lavoro si terrà conto, nel limite del possibile, della rappresentanza linguistica e regionale del Paese.*
- 3 *Le commissioni e i gruppi di lavoro assumono unicamente funzioni consultive. Essi possono assumere consulenti esterni.*

Art. 24 [Abogado]

H) RAPPRESENTANZA NEI CONFRONTI DEI TERZI

Art. 25 RAPPRESENTANZA NEI CONFRONTI DEI TERZI

Il TCS è validamente vincolato verso i terzi dalla firma collettiva di due membri del Consiglio d'amministrazione, di cui uno deve essere il Presidente centrale o il Vicepresidente, o dalla firma delle persone autorizzate dal Consiglio d'amministrazione.

TITOLO IV SEZIONI

Art. 26 STATUTO GIURIDICO

- 1 *Ad eccezione delle sezioni già esistenti, non può essere costituita più di una sezione per Cantone. Il Consiglio delle sezioni decide sulla costituzione di nuove sezioni. Esso decide pure sulla fusione di sezioni esistenti, quando le sezioni in questione presentano una richiesta comune.*
- 2 *Se necessario, il Consiglio delle sezioni fissa in via definitiva le giurisdizioni territoriali delle sezioni.*
- 3 *Le sezioni sono autonome nei limiti dello statuto centrale del TCS. Gli statuti delle sezioni devono essere approvati dal Consiglio delle sezioni. Essi non possono contenere disposizioni contrarie agli statuti centrali.*
- 4 *Gli statuti delle sezioni devono prevedere la destinazione del patrimonio sociale in caso di scioglimento.*
- 5 *Una sezione che decide lo scioglimento o esce dall'associazione centrale non ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione centrale.*

Art. 27 ATTIVITÀ

- 1 *Spetta agli organi dell'associazione centrale attuare lo scopo previsto nei presenti statuti. Tuttavia, gli organi centrali possono delegare alle sezioni l'esecuzione di determinati compiti.*
- 2 *Le sezioni attuano nelle loro giurisdizioni lo scopo del TCS, in armonia con l'attività della sede centrale e con i mezzi che appaiono più appropriati alle esigenze regionali. In caso di divergenze in merito ai limiti tra le attività della sede centrale e delle sezioni, decide il Consiglio delle sezioni. La sua decisione è vincolante per le sezioni.*
- 3 *A richiesta del Consiglio delle sezioni, le sezioni forniscono le informazioni utili che rientrano nel loro settore di competenza in vista dell'elaborazione delle linee direttrici strategiche.*

TITOLO V DIVERSI

Art. 28 CONTI ANNUALI E BILANCIO PREVENTIVO

- 1 *Prima della fine dell'anno civile, il Consiglio d'amministrazione sottopone al Consiglio delle sezioni, per approvazione, il preventivo annuale, compresi gli investimenti per l'anno seguente.*
- 2 *Il rapporto annuale e i conti annuali dell'esercizio in consuntivo sono sottoposti prima del 30 aprile al Consiglio delle sezioni per la disamina e la trasmissione all'Assemblea dei delegati.*
- 3 *Il rapporto annuale e i conti annuali sono inviati all'Assemblea dei delegati dopo la loro approvazione, al più tardi il 31 maggio.*

Art. 29 PUBBLICAZIONI

- 1 *Il TCS pubblica giornali periodici. Gli organi competenti possono decidere sull'edizione di altre pubblicazioni, come annuari, guide, carte, ecc.*
- 2 *I comunicati ufficiali vengono pubblicati nei giornali dell'associazione.*

Art. 30 MODIFICHE STATUTARIE

Per la modifica degli statuti è richiesta la maggioranza dei 2/3 dei delegati presenti.

Art. 31 SCIoglimento

- 1 *Lo scioglimento del TCS può essere deciso solo da un'Assemblea straordinaria dei delegati, convocata a tale scopo e alla quale partecipano i 4/5 dei delegati.*
- 2 *Se il quorum non è raggiunto, devesi convocare entro 3 mesi una seconda Assemblea straordinaria dei delegati, la quale potrà decidere lo scioglimento, qualunque sia il numero dei delegati presenti.*
- 3 *Per lo scioglimento è richiesta, in ambo i casi, la maggioranza dei 3/4 dei delegati presenti.*

Art. 32 LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento, gli organi del TCS restano in carica fino all'ultima Assemblea dei delegati. Il Consiglio d'amministrazione è incaricato di procedere alla liquidazione dei beni sociali. L'Assemblea dei delegati decide sulla destinazione del patrimonio netto, che dovrà essere devoluto ad un'associazione svizzera che persegue scopi analoghi o a un ente di pubblica utilità. È esclusa ogni ripartizione tra soci.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33 CONSEGUENZE PER LE SEZIONI

- 1 *Con l'adozione dei presenti statuti centrali, le sezioni s'impegnano ad abrogare e a modificare eventuali disposizioni contrarie dei loro statuti.*
- 2 *I membri centrali non ancora attribuiti ad una sezione restano al beneficio dello status quo. Essi sono rappresentati nel Consiglio delle sezioni e all'Assemblea dei delegati dai rappresentanti della sezione del loro domicilio.*

- 3 *Sino a che non tutte le sezioni saranno in grado di ammettere in modo adeguato alcune categorie di soci, il Consiglio d'amministrazione è autorizzato, come in passato, ad accettarli unicamente come soci dell'associazione centrale. Il titolo II dei presenti statuti è applicabile per analogia.*

Art. 34 CLAUSOLA ABROGATIVA

I presenti statuti abrogano tutte le disposizioni statutarie precedenti.

Art. 35 ENTRATA IN VIGORE

I presenti statuti sono stati approvati dall'Assemblea straordinaria dei delegati del 7 giugno 1963 in Martigny-Ville e sono entrati in vigore il 10 giugno 1963. Gli stessi sono stati modificati il 9 giugno 1967, il 18 giugno 1982, il 10 giugno 1983, il 23 giugno 1995, il 20 giugno 1997, il 21 marzo 1998, il 20 giugno 2003, il 17 giugno 2005, il 4 novembre 2005, il 20 giugno 2008 e il 19 giugno 2009. Entrano in vigore il 19 giugno 2009, immediatamente dopo l'approvazione delle modifiche.